



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Area Conservazione Natura e Osservatorio Regionale per l'Ambiente

Prot. N. 2020/1.....

Roma, li..... 13 OTT. 2009

Al Direttore del Parco naturale Regionale
dei Monti Lucretili
Dott. Luigi Russo
Viale A. Petrocchi, s.n.c.
00018 - Palombara Sabina (RM)

Oggetto: Parere in merito alla validità temporale del parere di competenza dell'Ente Parco

E' pervenuta alle scriventi Direzioni la richiesta di parere di cui in oggetto, mirante a chiedere chiarimenti sulla validità temporale dei nulla osta rilasciati dagli enti parco, e, in caso di validità temporale determinata, se alla sua eventuale scadenza sia necessario il rinnovo dello stesso.

Si premette che l'art. 28 della l.r. 6 ottobre 1997, n. 29, dispone che: *"il rilascio di concessioni od autorizzazioni, relativo ad interventi, impianti ed opere all'interno dell'area naturale protetta, è sottoposto a preventivo nulla osta dell'ente di gestione ai sensi dell'art. 13 commi 1, 2 e 4 della L. n. 394/91"*,

Inoltre, il Parco naturale regionale dei Monti Lucretili, istituito con L.R. 26 giugno 1989 n. 41, è dotato di piano d'assetto approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 612 del 2 febbraio 2000. Trova pertanto applicazione l'art. 9 della l.r. 6 luglio 1998, n. 24, secondo cui: *"a seguito dell'approvazione dei piani delle aree naturali protette, il nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/1997, rilasciato dall'ente di gestione, assorbe anche l'autorizzazione paesistica ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 solo nel caso in cui tale nulla osta sia stato espressamente rilasciato"*.

In sostanza, nel territorio della Regione Lazio l'ente parco dotato di piano di assetto approvato è l'autorità preposta alla tutela sia paesaggistica sia ambientale. Infatti dal dettato normativo emerge che le due tipologie provvedimentali, pur attenendo a beni giuridici diversi (paesaggistici e ambientali), nel caso di specie sono emessi da un unico organo. Una siffatta distribuzione delle funzioni in capo ad un unico soggetto è stata ritenuta legittima dalla Corte costituzionale, che ha richiamato esigenze di semplificazione e snellimento del procedimento (Corte Cost., sentenza 21 marzo 1997, n. n. 67). Successivamente, anche la Corte di cassazione si è espressa in tal senso (Sez. III, 13 ottobre 1998, n. 12917; Sez. III, pen., 23 novembre 1999, n. 83).

Ciò premesso, in merito al quesito proposto si ritiene quanto segue.

Preliminarmente, occorre richiamare la natura del nulla osta ambientale e le differenze con l'autorizzazione paesaggistica. Ciò appare utile ai fini della individuazione della disciplina da applicare sia quando l'atto di competenza del parco racchiude in sé l'autorizzazione paesaggistica (come nell'ipotesi del parco dei Monti Lucretili) sia nel caso contrario.

In breve, si evidenzia che il nulla osta del parco è di per sé atto vincolato, con il quale l'ente gestore verifica la conformità dell'intervento richiesto alle previsioni di piano e di regolamento. Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 27 della l.r. 29/97, " ... *disciplina l'esercizio delle attività consentite*", che sono puntualmente elencate nella norma.

Al contrario, nell'autorizzazione paesaggistica rilasciata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, prevale l'attività discrezionale dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, che deve valutare se l'intervento richiesto sia compatibile con il vincolo insistente sul territorio, nonché accertare se sia conforme alla normativa dei piani paesistici e del PTPR.

Appare pertanto evidente che i provvedimenti in discorso attengono a *ratio* diverse, e sono il risultato di una duplice valutazione, ciascuna delle quali fa riferimento ai propri presupposti. Non modifica tale quadro la previsione normativa che, in presenza di piano di assetto approvato, attribuisce la competenza ad un unico Ente e riunisce la decisione emessa in un unico provvedimento. L'assorbimento della autorizzazione paesaggistica nel nulla osta "espressamente rilasciato" (art. 9 l.r. 24/98), infatti, comporta che l'ente parco deve assumere come criterio di riferimento per la propria decisione sia i presupposti

normativi paesaggistici sia quelli ambientali. In tal senso si è espressa la Corte costituzionale: *“pur se dal punto di vista formale e da quello soggettivo i due atti possono essere unificati, non altrettanto può dirsi dal punto di vista oggettivo ... nel senso che l'Ente parco è chiamato a compiere contestualmente entrambe le valutazioni, ivi comprese quelle di spettanza della regione”* (Corte cost., sent. 67/97, cit.).

Ne deriva che il nulla osta dell'ente di gestione del parco avente il piano di assetto approvato deve temere conto anche della normativa paesaggistica: in particolare, per quanto attiene alla durata del provvedimento, trova applicazione l'art. 146, comma 4, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che stabilisce che **l'autorizzazione ha una validità di cinque anni**.

Conseguentemente, anche il c.d. “rinnovo” del nulla osta che assorbe l'autorizzazione paesistica segue la normativa che disciplina quest'ultima; al riguardo, si evidenzia che il codice Urbani non prevede il “rinnovo” dell'autorizzazione paesaggistica, inteso come atto che tende a prorogare nel tempo la validità del provvedimento scaduto e non ancora portato ad effetto. Al contrario, l'art. 146, comma 4, dispone espressamente che: *“L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione”*.

Pertanto, **una volta decorso il termine quinquennale, qualora l'interessato non abbia ancora realizzato l'opera autorizzata deve richiedere una nuova autorizzazione paesaggistica, soggetta alla normativa vigente al momento della nuova richiesta**; di conseguenza, **anche il nulla osta dell'ente gestore del Parco nel quale è “assorbita” l'autorizzazione paesaggistica cessa di avere validità ed efficacia con l'infruttuoso decorso del termine, e l'interessato che non ha ancora realizzato gli interventi assentiti può solo richiedere un nuovo nulla osta.**

Resta fermo che nel caso in cui **non** sussista il piano di assetto approvato, la decisione sugli aspetti paesaggistici ed ambientali è rimessa ai due diversi enti competenti. In tal caso, i provvedimenti concernenti il nulla osta e l'autorizzazione paesaggistica “ ... mantengono la loro autonomia ad ogni effetto, in quanto espressione di due discipline concorrenti, onde il nulla osta del parco non fa venire meno la necessità dell'autorizzazione paesaggistica” (Consiglio di Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005, n. 714).

Anche la disciplina relativa alla durata appare diversificata, nel caso in cui **non** ricorrano le condizioni di cui all'art. 9 della l.r. 24/98; per quanto riguarda il nulla osta ambientale non si rinviene alcuna disposizione che ne stabilisca espressamente la durata.

Atteso il vuoto normativo in materia, si ritiene che, secondo i principi generali, qualora la durata di un atto amministrativo non sia prevista dalla legge esso mantiene la sua validità ed efficacia finché non intervengano fatti o atti sopravvenuti che comportino una nuova valutazione dell'interesse pubblico.

Infine, occorre chiarire che esistono, ai sensi dell'art. 149 Dlgs. 42/04, interventi non soggetti ad autorizzazione paesistica, per i quali, tuttavia, potrebbe rendersi necessario la richiesta di nulla osta. Tali fattispecie sono soggette solo al disposto normativo di cui alla l.r. 29/97.

Ad ogni buon fine si fa presente fin d'ora che la materia in questione è oggetto di modifiche legislative in corso, che saranno portate ad opportuna conoscenza dei parchi.

Il direttore della direzione
ambiente e cooperazione tra i popoli
(arch. Giovanna Bargagna)

Il direttore della direzione
territorio e urbanistica
(arch. Daniele Iacovone)

Il dirigente dell'area
conservazione natura e
osservatorio regionale per l'ambiente
(dott. Claudio Cattena)

Il dirigente dell'area
legislativa, contenzioso e
conferenza di servizi
(dr.ssa Marina Ajello)

MV/AR/GDP